

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO E PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

TITOLO I - DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 - Oggetto, finalità e definizioni.

1. Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto Comunale e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante concessione di patrocini, erogazione di agevolazioni, contributi e vantaggi economici finalizzati ad enti ed associazioni, di soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 118 della Costituzione nonché all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla Legge del 15.3.1997 n. 59, alla Legge del 11.2.2005 n. 15 e al D.P.R. del 7.4.2000 n. 118, e agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociale per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.
2. Il Comune può intervenire con la concessione di patrocini, contributi, sovvenzioni, vantaggi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio per le seguenti finalità:
 - Iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela della salute e della promozione dei diritti umani e della Costituzione Italiana;
 - Istruzione, formazione e cultura;
 - Promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
 - Sviluppo dell'economia e del tempo libero;
 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
 - Valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;
 - Promozione e valorizzazione di tradizioni culturali, storiche e sociali del territorio;
 - Promozione della cooperazione e degli scambi culturali tra cittadini di Bellusco e di altre comunità nazionali e straniere

nonché per le altre finalità indicate all'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 2 – Definizioni e natura dei benefici

1. I benefici, oggetto del presente regolamento, possono articolarsi in forma di:
 - a) Contributo (consistente nell'erogazione di una somma di denaro) annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività rientranti nelle funzioni istituzionali (**contributo ordinario**) oppure finalizzato alla realizzazione di singoli eventi/manifestazioni/iniziative/progetti meritevoli di essere sostenuti (**contributo straordinario**);
 - b) Vantaggi economici indiretti l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti ed attrezzature comunali (come previsto da legge o regolamenti comunali specifici sulla materia) di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, e relativa assistenza tecnica,-funzionali allo svolgimento dell'iniziativa,

esclusivamente per il giorno di svolgimento dell'iniziativa e compatibilmente con la disponibilità secondo il calendario di utilizzo;

- c) Concessione di Patrocinio, da intendersi quale adesione simbolica ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamenti comunali specifici su varie materie.
2. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo della pratica dello sport dilettantistico e la formazione educativa e sportiva dei giovani, può cedere a condizioni agevolate l'uso di impianti e strutture di proprietà comunali mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
3. In ogni caso, il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o altri vantaggi economici; parimenti non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono dal Comune contributi. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

ARTICOLO 3 - Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio e dei contributi del Comune:
 - a) Associazioni iscritte nell'albo comunale delle associazioni ed associazioni e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio comunale;
 - b) Altri organismi non profit che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di ottenere benefici i Partiti e Gruppi politici ovvero gruppi che hanno partecipato o intendono partecipare a competizioni elettorali.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di ottenere benefici i soggetti che propongono iniziative a fine lucrativo e sviluppate con attività commerciali o d'impresa.

TITOLO II – CONTRIBUTI ORDINARI

ARTICOLO 4 – Modalità di erogazione contributo ordinario

1. Il Comune procede alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, entro la fine di gennaio, dandone notizia sul sito istituzionale dell'ente ed in eventuali altre forme (quali, a titolo esemplificativo, l'invio mediante posta elettronica di apposito avviso destinato ad associazioni iscritte all'Albo Comunale che abbiano comunicato al Comune il relativo indirizzo), invitando i soggetti potenzialmente interessati a presentare entro il termine assegnato richieste per l'erogazione di contributi ordinari nel rispetto dei criteri generali di cui al successivo art. 6.
2. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'avviso pubblico previsto al comma precedente non può essere inferiore a 20 giorni.
3. Quanto previsto dal presente articolo non preclude al Comune la possibilità di erogazione di contributi di carattere straordinario (Art. 10), quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità, anche a favore di soggetti non iscritti all'Albo Comunale.

ARTICOLO 5 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni.

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) Ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune, o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b) Ad attività, manifestazioni, progetti promossi e/o organizzati dalla Pro Loco iscritta all'apposito albo regionale di cui alla L.R. 16.7.2007 n. 15;
 - c) Ad attività, manifestazioni, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune decida di acquisire la veste di co-promotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria secondo il principio di sussidiarietà;
 - d) Alle convenzioni di cui al successivo articolo 12.

ARTICOLO 6 - Procedura per la richiesta di contributi ordinari

1. A seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 4, le domande di ammissione ai benefici, redatte sul modello predisposto dal Comune e sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate al Sindaco, secondo le modalità indicate nell'avviso, improrogabilmente entro il termine previsto nell'avviso pubblico di cui all'art. 4.
2. Le domande devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (unicamente per i soggetti non iscritti nell'albo di cui all'art.16);
 - bilancio di previsione dell'anno in corso e conto consuntivo relativo all'anno precedente a quello in cui viene presentata la richiesta e regolarmente approvati dagli organi sociali;
 - relazione illustrativa delle manifestazioni/eventi/progetti realizzate nel corso dell'anno solare precedente ed in quello corrente.
3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

ARTICOLO 7 – Piano annuale dei contributi ordinari.

1. Entro 40 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di contributo, la Giunta Comunale, valutata l'istruttoria effettuata in sede tecnica circa la regolarità e completezza della documentazione e la compatibilità delle iniziative in relazione ai criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché la proposta effettuata dal Responsabile del settore competente, approva il Piano annuale dei contributi contenente l'individuazione dei soggetti ammessi, il riparto delle risorse, nonché l'elenco dei soggetti esclusi con indicazione delle motivazioni.
2. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dal presente Regolamento deve essere effettuata dal settore o dall'ufficio competente, sulla base dei criteri di cui all'art. 8.

ARTICOLO 8 – Criteri generali di valutazione.

1. La concessione dei contributi ordinari di carattere economico avviene a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 4 sulla base dei criteri di dettaglio annualmente stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, distinti per ciascun settore di intervento, sulla base dei criteri generali di valutazione elencati nelle tabelle a, b, c allegate. La Giunta Comunale stabilisce per ciascuno dei seguenti criteri i punteggi massimi, il cui totale complessivo ammonta a 100.

2. La Giunta Comunale, in fase di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 4, in casi di eventi e/o situazioni straordinarie può rimodulare i punteggi attribuiti ai diversi criteri indicati nelle tabelle a, b, c allegate.
3. Il riconoscimento del contributo avviene nell'ambito del Piano Annuale dei Contributi di cui al precedente art. 7 in base ad una graduatoria di merito proposta dal competente Responsabile di Settore in cui sono ammessi alla ripartizione proporzionale della somma destinata nel bilancio dalla Giunta, in base al punteggio ottenuto, solo i soggetti che abbiano totalizzato un punteggio non inferiore a 25 punti.

ARTICOLO 9 – Erogazione e rendicontazione dei benefici.

1. In sede di formazione del Bilancio di previsione, in applicazione del presente Regolamento è intitolato apposito capitolo di spesa, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. L'erogazione dei contributi viene effettuata dal Funzionario responsabile del settore entro il termine dell'anno per il quale si è richiesto il contributo stesso, a seguito di avvenuta dimostrazione da parte dell'associazione della effettuazione delle iniziative per le quali il contributo è stato richiesto, mediante dettagliato rendiconto consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate. Se tali iniziative non si sono ancora svolte al momento della concessione del contributo, l'associazione richiedente dovrà provvedere a presentare dettagliato resoconto circa il loro svolgimento entro il 31/12 dello stesso anno.

TITOLO III – CONTRIBUTI STRAORDINARI

ARTICOLO 10 – Contributi per sostenere la realizzazione di singoli eventi/progetti meritevoli (contributi straordinari).

1. Il Comune può concedere, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, dedotte eventuali entrate, ai soggetti di cui all'art.1, i contributi straordinari specificatamente finalizzati allo svolgimento di iniziative o manifestazioni di specifico interesse comunale.
2. La richiesta, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa del programma e dal piano finanziario indicante costi e ricavi. Valutata l'istruttoria effettuata in sede tecnica circa la regolarità e completezza della documentazione, nonché la proposta effettuata dal Responsabile del settore competente, la valutazione delle richieste è di esclusiva competenza della Giunta Comunale.
3. Il Comune può concedere contributi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e pubblico interesse, a Enti, privati e associazioni che metteranno a disposizione spazi e servizi connessi all'utilizzo degli stessi, per lo svolgimento di eventi rientranti nell'attività istituzionale o comunque organizzati dal Comune. In tal caso tempi e modalità di erogazione del contributo verranno concordati di volta in volta.

ARTICOLO 11 – Erogazione contributi per sostenere la realizzazione di singoli eventi/progetti meritevoli (contributi straordinari).

1. Le tempistiche di erogazione dei contributi straordinari la cui valutazione è di esclusiva competenza della Giunta Comunale, possono essere le seguenti:
 - Per il 50% prima dell'iniziativa e il restante 50% dietro dettagliato rendiconto consuntivo delle entrate realizzate e delle spese sostenute;

- A rendicontazione avvenuta.
2. La liquidazione dei contributi presuppone, in ogni caso, la produzione della documentazione giustificativa delle spese sostenute, dei ricavi eventualmente conseguiti e di una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta. La documentazione giustificativa deve consistere in note di spesa in originale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure estratti conto e bonifici bancari.
 3. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo.
 4. La documentazione sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.

TITOLO IV - CONVENZIONI

ARTICOLO 12 – Convenzioni per lo svolgimento di attività a favore della comunità locale in forma di sussidiarietà orizzontale.

1. Il Comune può procedere, previa deliberazione della Giunta Comunale contenente adeguata motivazione, alla approvazione di convenzioni con associazioni, enti ed organismi non profit, aziende pubbliche per lo svolgimento, in via continuativa in un determinato periodo di tempo, di attività a favore della comunità locale corrispondenti alle finalità istituzionali del Comune rese dai predetti soggetti in forma di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità delle modalità prescelte per la resa del servizio. Tali convenzioni possono prevedere il riconoscimento a favore dei soggetti di cui sopra di un contributo economico e/o la messa a disposizione a titolo gratuito o agevolato di beni immobiliari e mobiliari di proprietà comunale per lo svolgimento delle predette attività.
2. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, in conformità con il "Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali e strutture comunali", può assegnare ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo art. 14 l'utilizzo in comodato o a titolo agevolato di locali o spazi comunali (a titolo esclusivo o in condivisione con altri soggetti) nel caso in cui i predetti soggetti svolgano attività a favore della comunità locale, la cui realizzazione sia commisurata al beneficio riconosciuto dal Comune ai sensi del presente comma.

TITOLO V - PATROCINI

ARTICOLO 13 - Patrocinio comunale

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune a iniziative di terzi ritenute meritevoli.
Si sostanzia nel diritto ad utilizzare il nome e il logo del Comune, con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Bellusco" e nel diritto all'inserimento dell'evento nelle comunicazioni istituzionali del Comune stesso (o nei diversi canali di informazione istituzionale del Comune).

2. Il patrocinio è riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 3 per progetti, iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio che hanno particolare rilievo istituzionale o ritenute di particolare significato ed importanza per la comunità locale nell'ambito storico, culturale, artistico e sportivo.
3. La concessione del patrocinio prevede l'esenzione dal "Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria", ma non comporta ulteriori benefici finanziari, per i quali deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente da parte del soggetto che lo ha ottenuto, mediante i mezzi di comunicazione/promozione dell'iniziativa.
5. In casi particolari, adeguatamente motivati, in deroga al principio di territorialità, l'attribuzione del patrocinio può essere riconosciuta al fine di sostenere specifiche iniziative ritenute di particolare rilievo culturale, aventi carattere sovracomunale o organizzate al di fuori del territorio comunale, anche sotto forma di collaborazione, da associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dai soggetti individuati all'art. 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 14 - Richiesta di patrocinio

1. La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune di Bellusco, di norma almeno 30 giorni prima dell'evento/iniziativa e dovrà inoltre contenere:
 - la descrizione della manifestazione o attività che si intende realizzare;
 - la bozza del materiale informativo che dovrà riservare uno spazio per l'inserimento del logo del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Bellusco", che dovrà essere apposto adeguatamente separato da altri loghi presenti.
2. La richiesta dovrà essere presentata al Protocollo del Comune di Bellusco tramite PEC o consegnata a mano presso lo Sportello Polifunzionale negli orari di apertura al pubblico. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa e, in caso di necessità di integrazione, il soggetto richiedente deve adempiere alla relativa richiesta entro il termine fissato nella richiesta stessa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

ARTICOLO 15 – Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale, come previsto dallo Statuto Comunale su istruttoria del Settore o ufficio competente.
2. La concessione o il diniego del patrocinio verranno comunicati per iscritto dall'Amministrazione Comunale entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di accoglimento della richiesta verrà allegato alla comunicazione il file contenente il logo del Comune, con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Bellusco", da utilizzare su tutto il materiale informativo.
4. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

5. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, che si riserva di riesaminare la domanda.

TITOLO VI – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 16 – Albo Comunale delle associazioni

1. Il presente articolo disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni che:
 - a) presentano fini statuari di carattere sociale, culturale o sportivo;
 - b) non hanno, per espressa disposizione statutaria, fini di lucro;
 - c) garantiscono la libertà di iscrizione a tutti i cittadini residente nel Comune;
 - d) assicurano la rappresentatività, l'accessibilità e l'elettività delle cariche.
3. L'albo delle associazioni, istituito con deliberazione della Giunta Comunale, è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) soggetti operanti nel ramo sociale, assistenziale, di promozione della salute e di solidarietà;
 - b) soggetti operanti nel ramo culturale, aggregativo, della storia locale, della promozione della legalità ed i valori della Costituzione, della promozione e della tutela dei valori ambientali;
 - c) soggetti operanti nel ramo sportivo.

In attuazione del principio di sussidiarietà il Comune può affidare alle forme associative e di cooperazione di cui sopra l'organizzazione e lo svolgimento di attività di interesse pubblico in genere, da gestire in forma autonoma o integrata con l'ente.

ARTICOLO 17 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo indirizzata al Sindaco, da presentarsi in formato cartaceo od elettronico su modello predisposto dal Comune, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa via PEC o consegnata a mano presso lo Sportello Polifunzionale negli orari di apertura al pubblico

Alla domanda devono essere allegati in carta libera i seguenti documenti:

- copia dello statuto e dell'Atto costitutivo anche se in forma di accordi privati tra i soci, purché siano debitamente registrati;
- elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche all'interno dell'Associazione;
- dimostrazione di essere operative sul territorio comunale.

ARTICOLO 18 – Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è disposta con atto della Giunta Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti da parte del competente Settore.
2. Il provvedimento di iscrizione o l'eventuale diniego verranno comunicati per iscritto alle Associazioni richiedenti.

ARTICOLO 19 – Obblighi annuali

1. Le associazioni iscritte all'albo sono tenute a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno il bilancio previsionale dell'esercizio in corso e il conto consuntivo relativo all'anno precedente, regolarmente approvati dagli organi sociali.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo devono aggiornare annualmente l'elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche all'interno dell'Associazione e gli indirizzi dei referenti.

ARTICOLO 20 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta con atto della Giunta Comunale su richiesta dell'associazione ovvero d'ufficio, previa contestazione scritta, qualora tale associazione non risulti operativa sul territorio comunale da almeno due anni, e nel caso di comportamenti che non coincidano con i principi di correttezza, rispetto delle persone e delle normative e buona fede.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei modi e nei termini di legge e dello statuto comunale.

ARTICOLO 22 - Norme transitorie

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il termine per la pubblicazione di apposito avviso pubblico è fissato al 31 maggio.

ALLEGATI:

a) TABELLA CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AMBITO SOCIALE

CRITERIO	DESCRIZIONE
<p>Servizi svolti – punti massimi attribuiti 10</p>	<p>Numero servizi svolti (gratuitamente o a tariffe simboliche) a beneficio della comunità in modo continuativo</p>
<p>Incidenza sul territorio e nella comunità locale – punti massimi attribuiti 5</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione al numero di anni di svolgimento continuativo dell'attività per la quale si richiede il contributo e del numero di anni di iscrizione all'albo comunale delle associazioni</p>
<p>Capacità aggregativa in relazione alla presenza ed al radicamento nel territorio comunale – punti massimi attribuiti 25</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione al numero degli iscritti all'organismo richiedente e al numero delle persone coinvolte nelle attività svolte nell'anno precedente</p>
<p>Analisi dell'attività svolta con riferimento alla qualità, accessibilità e fruibilità delle proposte ed ai risultati ottenuti – punti massimi attribuiti 30</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione alla rilevanza sociale delle iniziative ed attività, alla tipologia dei destinatari (soci/non soci), alla gratuità o meno, alla ampiezza e varietà delle stesse;</p>
<p>Capacità di lavorare in rete con altri soggetti associativi – punti massimi attribuiti 10</p>	<p>I punti saranno attribuiti sulla base della presenza o meno di attività proposte in collaborazione con altri soggetti locali;</p>
<p>Rispondenza delle iniziative proposte alle finalità istituzionali del Comune – punti massimi attribuiti 10</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione al numero di iniziative proposte in sinergia ed in collaborazione con il Comune secondo una logica di integrazione e di sussidiarietà;</p>
<p>Caratteristiche di innovazione e originalità delle iniziative – punti massimi attribuiti 5</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione alle caratteristiche di innovazione e originalità rispetto al contesto comunale delle iniziative proposte. Sarà valutata anche la partecipazione a corsi/eventi di formazione durante l'anno precedente, dietro presentazione di appositi certificati.</p>
<p>Finanziamenti/ Sponsorizzazioni/Contributi da Enti pubblici o privati – punti massimi attribuiti 5</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione alla presenza di finanziamenti e/o contributi provenienti da enti, sponsor pubblici o privati. Non saranno valutate le quote associative o quelle di iscrizione a corsi svolti.</p>

b) TABELLA CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AMBITO CULTURALE, AGGREGATIVO, DELLA STORIA LOCALE, DELLA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ ED I VALORI DELLA COSTITUZIONE, DELLA PROMOZIONE E DELLA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI;

CRITERIO	DESCRIZIONE
<p>Incidenza sul territorio e nella comunità locale</p> <p>– punti massimi attribuiti 5</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione al numero di anni di svolgimento continuativo dell'attività per la quale si richiede il contributo e del numero di anni di iscrizione all'albo comunale delle associazioni</p>
<p>Capacità aggregativa in relazione alla presenza ed al radicamento nel territorio comunale</p> <p>– punti massimi attribuiti 15</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione al numero degli iscritti all'organismo richiedente e al numero delle persone coinvolte nelle attività svolte nell'anno precedente</p>
<p>Analisi dell'attività svolta con riferimento alla qualità, accessibilità e fruibilità delle proposte ed ai risultati ottenuti</p> <p>– punti massimi attribuiti 30</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione alla rilevanza sociale delle iniziative ed attività, alla tipologia dei destinatari (soci/non soci), alla gratuità o meno, alla ampiezza e varietà delle stesse;</p>
<p>Capacità di lavorare in rete con altri soggetti associativi</p> <p>– punti massimi attribuiti 14</p>	<p>I punti saranno attribuiti sulla base della presenza o meno di attività proposte in collaborazione con altri soggetti locali;</p>
<p>Rispondenza delle iniziative proposte alle finalità istituzionali del Comune</p> <p>– punti massimi attribuiti 14</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione al numero di iniziative proposte in sinergia ed in collaborazione con il Comune secondo una logica di integrazione e di sussidiarietà;</p>
<p>Caratteristiche di innovazione e originalità delle iniziative</p> <p>– punti massimi attribuiti 8</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione alle caratteristiche di innovazione e originalità rispetto al contesto comunale delle iniziative proposte. Sarà valutata anche la partecipazione a corsi/eventi di formazione durante l'anno precedente, dietro presentazione di appositi certificati.</p>
<p>Finanziamenti/ Sponsorizzazioni Contributi da Enti pubblici o privati</p> <p>– punti massimi attribuiti 6</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione alla presenza di finanziamenti e/o contributi provenienti da enti, sponsor pubblici o privati. Non saranno valutate le quote associative o quelle di iscrizione a corsi svolti.</p>
<p>Capacità di coinvolgere il mondo giovanile</p> <p>– punti massimi attribuiti 8</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione al numero di soci iscritti under 25 anni e coinvolti attivamente nell'anno solare o accademico precedente la domanda di contributo.</p>

c) TABELLA CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AMBITO SPORTIVO

CRITERIO	DESCRIZIONE
<p>Incidenza sul territorio e nella comunità locale</p> <p>– punti massimi attribuiti 5</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione al numero di anni di svolgimento continuativo dell'attività per la quale si richiede il contributo e del numero di anni di iscrizione all'albo comunale delle associazioni</p>
<p>Capacità aggregativa in relazione alla presenza ed al radicamento nel territorio comunale</p> <p>– punti massimi attribuiti 10</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione al numero degli iscritti all'organismo richiedente e al numero delle persone coinvolte nelle attività svolte nell'anno precedente</p>
<p>Analisi dell'attività svolta con riferimento alla qualità, accessibilità e fruibilità delle proposte ed ai risultati ottenuti</p> <p>– punti massimi attribuiti 30</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione alla rilevanza sociale delle iniziative ed attività, alla capacità di inclusione di soggetti fragili, alla tipologia dei destinatari (soci/non soci), alla gratuità o meno, alla ampiezza e varietà delle stesse;</p>
<p>Capacità di lavorare in rete con altri soggetti associativi</p> <p>– punti massimi attribuiti 15</p>	<p>I punti saranno attribuiti sulla base della capacità di fare sinergia e aggregazione per lavorare in rete con altre associazioni locali e del territorio</p>
<p>Rispondenza delle iniziative proposte alle finalità istituzionali del Comune</p> <p>– punti massimi attribuiti 20</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione al numero di iniziative proposte in sinergia ed in collaborazione con il Comune secondo una logica di integrazione e di sussidiarietà; particolare attenzione sarà rivolta alle attività a frequenza libera proposte.</p>
<p>Caratteristiche di innovazione e originalità delle iniziative</p> <p>– punti massimi attribuiti 10</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione alle caratteristiche di innovazione e originalità rispetto al contesto comunale delle iniziative proposte. Sarà valutata anche la partecipazione a corsi/eventi di formazione durante l'anno precedente, dietro presentazione di appositi certificati.</p>
<p>Finanziamenti/ Sponsorizzazioni Contributi da Enti pubblici o privati</p> <p>– punti massimi attribuiti 10</p>	<p>I punti saranno attribuiti in relazione alla presenza di finanziamenti e/o contributi provenienti da enti, sponsor pubblici o privati. Non saranno valutate le quote associative o quelle di iscrizione a corsi svolti.</p>